

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 3 ottobre 2014, n. 24 concernente:

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:
"3. I beni di cui all'articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università."
2. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991."
3. Al comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 38/1996 le parole: "dalla Regione" sono soppresse.

Art. 2

(Norme transitorie e finali)

1. I rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore di questa legge sui beni di cui all'articolo 18 della l.r. 38/1996 continuano a esplicare i loro effetti fino alle scadenze prestabilite, ovvero fino alla stipula delle nuove convenzioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 03 ottobre 2014.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 18 (*Patrimonio*) - 1. Gli E.R.S.U. hanno un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, costituito dai beni mobili ed immobili che sono ad essi trasferiti, nonché da quelli acquisiti in proprietà per acquisti, eredità, legati e donazioni.

2. La Giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può dare in comodato gratuito agli E.R.S.U. altri beni immobili ed attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, prevedendo a loro carico le spese di manutenzione ordinaria.

3. I beni di cui all'articolo 21 della legge 390/1991 sono acquisiti in uso dagli ERSU, che stipulano le previste convenzioni con lo Stato e le università.

4. Gli ERSU subentrano nei contratti di cui all'articolo 21, comma 7, della legge 390/1991.

5. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, gli oneri di qualsiasi natura, anche quelli derivanti dalla proprietà, nonché i canoni corrisposti (...) ai sensi dell'art. 21 della L. n. 390 del 1991 per l'uso dei beni mobili ed immobili indicati dallo stesso articolo sono posti a carico degli E.R.S.U. che utilizzano detti beni".

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 423;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente in data 23 settembre 2014;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 settembre 2014, n. 170.